

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2010 addì 3 del mese di giugno, presso la sala consiliare, alle ore 19,00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanello, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Luciano Bartolini-Sindaco, Sabrina Nencioni, Massimo Mari, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Francesco Casini, Alessandro Calvelli, Silvia Tacconi, Laura Guerrini, Rita Guidetti, Claudio Tonarelli.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 82

Oggetto: Alienazione patrimonio E.R.P. residuale.

L'Assessore Guidetti illustra la proposta deliberativa di cui in oggetto.

Il Consigliere Passigli chiede informazioni in merito alla sua richiesta di modifica della proposta deliberativa, avanzata in Commissione, circa il mancato pagamento delle somme relative al canone di affitto degli anni passati. Si lamenta altresì che l'atto è stato messo a disposizione solo all'ultimo momento in Commissione.

L'Assessore Guidetti afferma che, prima della stipula dell'atto di vendita, occorrerà verificare eventuali abusi edilizi, il pagamento dei canoni di affitto, ecc.

Il Consigliere Passigli rileva che nella proposta deliberativa non sono state introdotte le modifiche apportate in Commissione.

Ad una più attenta lettura del testo della proposta deliberativa da parte del Presidente, risulta che le modifiche stesse sono state recepite.

Il Consigliere Bensi rileva che l'alloggio viene venduto a circa € 50.000,00 e questo deve far riflettere, in quanto con simili prezzi di ven-

dita, non si possono introitare risorse sufficienti per realizzare altri alloggi; l'alienazione dovrebbe avere un prezzo tale da consentire la realizzazione di un analogo appartamento.

Il Consigliere Briccolani sostiene che occorre riferirsi al valore dell'alloggio di 17 anni fa e, in questo caso, si tratta di sanare un diritto di un cittadino penalizzato da errori altrui e che ha dovuto corrispondere l'affitto per diciassette anni.

L'Assessore Guidetti precisa che non si tratta di diciassette anni, in quanto il diritto è insorto nell'anno 2002.

Dopo di che,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la L.R. n. 77 del 3.11.1998 e le sue successive modifiche ed integrazioni hanno riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), prevedendo lo scioglimento delle Ater e l'attribuzione del patrimonio immobiliare delle stesse ai Comuni ove questo è ubicato;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Toscana con Deliberazione n. 99 del 10.2.2003 ha fissato al 1° 3.2003 la data di scioglimento del ramo operativo dell'ATER di Firenze, corrispondente al L.O.D.E. Fiorentino;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 624 del 12 Giugno 2003 a doppia firma dei Dirigenti del Comune è stato preso atto dell'avvenuto trasferimento in proprietà del Comune di Bagno a Ripoli del patrimonio ATER di Firenze, ubicato sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli, con esclusione di quanto già conferito in Casa s.p.a., intendendosi per questo quello che non ha specifica destinazione residenziale;

DATO ATTO che in data 29 Settembre 2003 al rep. 3357 ai rogiti del Segretario Generale dr. Felice Camizzi è stato stipulato il verbale di consegna dei beni patrimoniali sopra detti corrispondenti a 259 unità immobiliari come risulta anche dalla nota di trascrizione del 26/08/2004 n.187;

CONSIDERATO che gli alloggi che sono passati al Comune di Bagno a Ripoli a titolo gratuito in attuazione della normativa sopra citata sono quelli residuati dal piano di vendita attuato da ATER e Regione Toscana in esecuzione della normativa nazionale e regionale che prevedeva l'alienazione di parte del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

VISTA la legge 24 dicembre 1993 n. 560 che prevede e regola specificatamente la possibilità per gli assegnatari di acquisire la proprietà dell'alloggio già occupato a condizioni particolari;

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite suddette dovrà essere destinato così come previsto dalla legge 24.12.1993 n. 560, come approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 616 del 28/12/1994;

CONSIDERATO che, sulla base del piano di alienazioni sopra citato ed in attuazione della normativa vigente nel periodo 1997-2002, sono stati alienati da parte di ATER numerosi immobili a quegli assegnatari che avevano fatto domanda all'Ater e che sulla base della normativa allora vigente avevano i requisiti previsti per ottenere l'acquisto dell'abitazione di cui erano assegnatari;

DATO ATTO che fra questi rientravano anche le famiglie Manescalchi Carlo-Ruggero Angela e Popolo Maria-Di Giulio Salvatore assegnatari di due alloggi posti in zona Sorgane, rispettivamente in Via De Nicola, 12 ed in Via E. De Nicola 4;

CONSIDERATO che in data 28 marzo 1984 i sigg.ri Manescalchi-Ruggero acquistavano dall'allora Istituto Autonomo Case Popolari di Firenze, poi divenuto ATER di Firenze (ora Casa spa) l'alloggio di cui erano assegnatari, ma nell'atto veniva indicata erroneamente la particella "206", mentre l'alloggio di cui si trattava (quello posto al piano primo del n. 12 di Via Enrico De Nicola) era contraddistinto dai seguenti identificativi catastali: Foglio di mappa 13, particella 208, sub.2;

DATO atto che, al momento della stipula dell'atto per l'acquisto del suo alloggio la famiglia Popolo Maria - Di Giulio Salvatore, avvenuta al momento dello scadere del periodo di competenza di ATER Firenze (Dicembre 2002), scopriva che l'erronea identificazione dell'alloggio dei sigg.ri Manescalchi impediva la stipula dell'atto in quanto la particella "206" era stata già attribuita a questi ultimi;

VISTO l'atto di rettifica dei dati catastali stipulato in data 25 febbraio 2003 ai rogiti del Notaio Andrea Simone di Firenze con cui si attribuisce all'alloggio acquistato dai sigg.ri Manescalchi e Ruggero il corretto identificativo catastale;

VISTA la lettera inviata dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali di CASA spa, con la quale si ribadisce, a precisa richiesta del Comune di Bagno a Ripol, che la sig.ra Maria Popolo aveva acquisito già nel 2002 il diritto a stipulare l'atto di compravendita e che per i sopraccitati disguidi tecnici non ha potuto concludere l'atto;

CONSIDERATO che oggi, sulla base dell'atto correttivo di cui sopra, risultano superati i motivi ostativi alla stipula dell'atto di compravendita;

RITENUTO opportuno procedere all'alienazione dell'alloggio in questione, oggi assegnato alla Sig.ra Popolo Maria e posto in Via E. De Nicola, 4, identificato al F.M. 13, p.lla 206, sub 2 cat. A/3 Classe 5, di 6,5 vani catastali, al prezzo stabilito sulla base delle normative vigenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente l'Area 5 "Servizi Istituzionali, Attività culturali ed economiche" per l'aspetto tecnico e dal Dirigente l'Area 1 "Gestione delle Risorse" per l'aspetto contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 - c. 2 e 4 - lett. d) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con 16 voti favorevoli ed 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che l'immobile in oggetto risulta descritto nel verbale di consegna sottoscritto in data 29 Settembre 2003;
- 2) di autorizzare l'alienazione dell'immobile descritto in premessa alla sig.ra Popolo Maria, nata a San Paolo di Civitate (FG) il 26.3.1955 cod. fisc. PPL MRA 55C66 I072D, secondo le procedure, i valori e con le prescrizioni e vincoli di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560 e successive modifiche ed integrazioni, anche a seguito del rispetto di tutte le condizioni ivi previste, come ad esempio la regolarizzazione del pagamento degli affitti, la residenza in maniera continuativa per almeno cinque anni;

- 3) di dare atto che il ricavato delle vendite suddette dovrà essere destinato così come previsto dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560, come approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 616 del 28/12/1994;
- 4) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Dr. Fabio Baldi.

Successivamente, con 16 voti favorevoli ed 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche.

-----  
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Briccolani; si allontanano altresì il Sindaco ed il Consigliere Mari.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 16 giugno 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 16 giugno 2010

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 16 giugno 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori